

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010)

Titolo	Fiscalità della P-GAS
---------------	------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 18, comma 18.3, del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrata in vigore il 10 maggio 2010

1. Premessa

L'articolo 18, comma 18.3, del Regolamento prevede che ai fini della presentazione di offerte sulla P-GAS, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla Piattaforma dei dati e delle informazioni, allegando una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo le modalità ed i termini previsti nelle DTF.

2. Applicazione IVA

Qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni è allegata la dichiarazione d'intento, redatta in conformità al modello approvato con il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 1986.

Nel caso in cui l'operatore intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA.

3. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Qualora l'operatore richieda l'applicazione del regime IVA agevolato di cui al precedente paragrafo 2 in un momento cronologico successivo alla presentazione della domanda di ammissione alla P-GAS e del contratto di adesione alla P-GAS, relativamente ai corrispettivi che saranno fatturati dal GME la dichiarazione produce tutti i suoi effetti dal giorno lavorativo di recepimento della stessa.